

AVVOCATO
MARCO PALERMITI

S T U D I O L E G A L E

DANNO PATRIMONIALE DA LUCRO CESSANTE PER LA MORTE DI UN FIGLIO

Il danno patrimoniale da lucro cessante, risarcibile ai congiunti di chi sia deceduto a seguito di fatto illecito, può consistere o nella diminuzione di contributi o sovvenzioni; oppure nella perdita di utilità che, per legge (ad es., ex art. 230 bis, 315, 433 c.c.) o per solidarietà familiare, sarebbero state conferite dal soggetto.

Nel nostro caso, tale posta risarcitoria viene richiesta dalla sola madre CAIA e limitatamente alla perdita economica dell'aspettativa della superstite di poter beneficiare dei contributi economici che verosimilmente avrebbe ricevuto dal figlio, deceduto alla giovane età di 24 anni, per i bisogni futuri.

Il riconoscimento in favore dei genitori di un figlio deceduto in conseguenza di fatto illecito, del danno futuro consistente nel venir meno delle legittime aspettative di un contributo economico a loro beneficio, non trova ostacolo nella circostanza che i genitori medesimi abbiano, al momento, adeguate fonti di reddito, essendo sufficiente che la complessiva valutazione degli elementi del caso concreto, con ricorso anche ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, evidenzi il suddetto pregiudizio in termini di verosimiglianza e possibilità, secondo criteri di normalità, in relazione a presumibili bisogni futuri.

La *aestimatio* di tale danno viene effettuata secondo i criteri che seguono.

Risulta che SEMPRONIO ha intrapreso, quale lavoratore autonomo, nel 2016 l'attività di XY.

Un lavoratore autonomo di così giovane età che si cimenti in un simile settore ha giocoforza, all'inizio dell'attività, un reddito d'impresa non elevato ma che, presumibilmente, si sarebbe incrementato nel corso degli anni.

Dai modelli UNICO 2017, UNICO 2018 e UNICO 2019 il reddito più elevato è pari ad € 26.000,00.

Non si è proceduto – vista la giovane età e l'appena intrapresa attività -, a porre a base del calcolo il reddito medio nazionale degli esercenti analoga attività della vittima bensì, seppur di importo inferiore, si è proceduto ad opportunamente ed equitativamente arrotondare per eccesso l'importo sopra indicato ad € 35.000,00.

Può ritenersi, tenuto conto che la madre non ha più alcun legame – morale e materiale – con l'ex marito, che la vittima fosse l'unico componente maschile del nucleo familiare verso il quale già elargiva contributi economici e ipotizzando che in futuro lo stesso – secondo criteri di normalità – avrebbe dato vita ad un proprio nucleo familiare con prole - che SEMPRONIO potesse destinare all'ascendente, detratta la quota *sibi* per sé e il suo verosimile nucleo familiare, un quinto del reddito annuo, circa € 7.000.

Il danno patrimoniale futuro patito dalla madre CAIA, va quindi liquidato procedendo alla capitalizzazione dell'importo di € 7.000, cioè attraverso la moltiplicazione dell'importo annuo del danno patito dalla vittima per un coefficiente di capitalizzazione che tenga già conto del c.d. "montante di anticipazione" (c.d. sconto).

In virtù della massima di comune esperienza secondo cui una stabile erogazione di denaro da parte del figlio in favore del genitore ha verosimilmente inizio con l'età pensionabile di quest'ultimo (per le donne in Italia tale momento coincide con il 67° anno di età) e cesserà con la morte del beneficiario (i dati ISTAT dell'anno 2019 riferiscono di una aspettativa di vita delle donne in Italia di 85,2 anni), il coefficiente da prendere in considerazione è quello relativo alla costituzione di una rendita temporanea di anni 18.

Ne consegue che, a titolo di danno patrimoniale futuro, a CAIA spetti un importo pari al prodotto del reddito della vittima indicato *supra* (7.000), per un coefficiente per la costituzione di una rendita temporanea di anni 18 (coeff. 12,659), pari ad **€ 88.613**.